



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 09 Registro deliberazioni Del 14/01/2022	OGGETTO: Autorizzazione utilizzo dipendente in convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004. Aumento orario ed approvazione schema di convenzione.
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di gennaio, alle ore 13.00 e segg. nella Sede municipale,

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	MIDILI	Giuseppe	Sindaco	X	
2	ALESCI	Francesco	Assessore	X	
3	ROMAGNOLO	Santi	Assessore	X	
4	NICOSIA	Antonio Franco	Assessore	X	
5	DE GAETANO	Giuseppina Beatrice	Assessore		X
6	MELLINA	Roberto	Assessore	X	
7	CAPONE	Maurizio	Assessore	X	
8	MAGISTRI	SIMONE	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Dott. Giuseppe Midili.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Andreina Mzzù.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 ce 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 06, DEL 12.01.2022

IL PROPONENTE:

OGGETTO: Autorizzazione utilizzo dipendente in convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 2004. Aumento orario ed approvazione schema di convenzione.

Premesso che il Comune di Pace del Mela (ME), con nota del 03/12/2021 , prot. n. 18137, acquisita al protocollo di questo Ente il 06/12/2021 al numero 104752, ha inoltrato al Comune di Milazzo (ME), richiesta di utilizzo congiunto nella forma di cui all'art.14 del CCNL 22.01.2004, della dipendente a tempo indeterminato e parziale, sig.ra Andaloro Anna Maria, in servizio presso il 2° Settore “ Finanze, Tributi e Personale”, per n. 12 ore settimanali per l'anno 2022;

Visto l' art. 14 comma 1., del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che: "al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;

Precisato che l'ARAN, con parere 104-14A5 ha stabilito “che la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione L'Aran nel parere citato sostiene che: potrebbe essere, a tal fine, sufficiente anche uno scambio epistolare tra gli enti interessati, purché utile a definire tutti gli elementi necessari per una corretta gestione del rapporto che dovrebbe ricadere nella competenza dei responsabili dei servizi”;

Visto l'art 53, comma 11, del CCNL 2016-2018;

Verificata la disponibilità della dipendente sig.ra Andaloro Anna Maria, inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C1, in assegnazione al 2° Settore - Ufficio Affissioni , in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio congiunto della prestazione lavorativa, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all'Art.14 CCNL del 22.01.2004 del comparto Regioni e Autonomie locali;

Considerato che la dipendente Andaloro Anna Maria è impiegata a tempo indeterminato alle dipendenze di questo Comune con contratto a tempo parziale pari a 24 ore settimanali;

Rilevato che l'impiego parziale a 24 ore settimanali della suddetta dipendente, risulta inadeguato, in considerazione della mole di lavoro a carico della stessa, tenuto conto anche delle ore da prestare a favore del Comune di Pace del Mela, e potrebbe condizionare di fatto lo svolgimento del servizio per motivazioni non imputabili alla stessa;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata";

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai "limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte";

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che, nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che un aumento a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa della dipendente Andaloro Anna Maria, limitatamente al periodo riguardante la richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL 22.01.2004 pervenuta dal Comune di Pace del Mela, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Precisato che l'aumento a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa della dipendente de qua non comporta di fatto aumento di spesa di personale a carico dell'ente, essendo a carico del Comune di Pace del Mela la spesa relativa a n. 12 ore settimanali;

Valutata l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale della dipendente Andaloro Anna Maria, limitatamente al periodo fino al 31/03/2022, al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento del predetto servizio ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

Dato atto che la modifica "temporanea" delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii.;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 14 del CCNL del 22/01/2004;

Visto il CCNL del 21 maggio 2018;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Considerato di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Milazzo, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

PROPONE

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito riportate:

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di variare in aumento, la durata della prestazione lavorativa della dipendente Andaloro Anna Maria, Istruttore, cat. C, posizione economica C1, part-time in forza dell'Ente, con un incremento temporaneo fino al 31/03/2022, dell'orario settimanale da 24 (ventiquattro) ore settimanali a 35 (trentacinque) ore settimanali, in un'ottica di collaborazione tra enti senza

pregiudicare l'efficienza del servizio, in relazione alla richiesta di utilizzo congiunto ex art. 14 del CCNL 22/01/2004, pervenuta dal Comune di Pace del Mela;

- 3) di disporre ed autorizzare l'utilizzazione, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004, della sig.ra Andaloro Anna Maria, dipendente a tempo parziale del Comune di Milazzo, cat. giuridica C, posizione economica C1, in servizio presso il 2° Settore "Finanze, Tributi e Personale", per un numero di ore pari a n.12 settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 35 ore distribuite tra i due Enti), a decorrere dalla sottoscrizione dello schema di convenzione, predisposto dal Comune di Pace del Mela d'intesa tra i due Enti, e fino al 31/03/2022;
- 4) di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tra il Comune di Pace del Mela ed il Comune di Milazzo per l'utilizzo in comune, ai sensi dell'art.14 del CCNL 22.01.2004, della dipendente de qua, precisando che a detta convenzione possono, se del caso, essere apportate modifiche non sostanziali, ove in sede di concreta stipula se ne ravvisasse la necessità;
- 5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario alla sottoscrizione dell'accordo convenzionale nonché all'adozione di tutti gli atti consequenziali, necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa perché l'aumento di ore sarà rimborsato dal Comune di Pace del Mela;
- 7) di rinviare a successivi atti gli ulteriori adempimenti consequenziali;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL DEL 22/01/2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI UN'UNITA' DI PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MILAZZO (ME)

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ presso la Residenza Comunale di Milazzo, con la presente Convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Milazzo (ME), P. IVA 00226540839, rappresentato dalla Dott.ssa Andreina Mazzù, nata a Messina il 12/10/1969, la quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Segretario Comunale – Dirigente del 2° Settore “Finanze, Tributi e Personale”

E

Il Comune di Pace del Mela (ME), P. IVA 00106030836, rappresentato dalla Dott.ssa Donato Maria, nata a Messina il 22/01/1956, la quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Segretario Comunale - Responsabile della Programmazione risorse umane del Comune di Pace del Mela

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 prevede che, al fine di conseguire una migliore realizzazione dei servizi istituzionali e una economica gestione delle risorse, i Comuni possono utilizzare, con il previo consenso dei lavoratori interessati e dell'Ente di appartenenza, il personale assegnato da altri Enti che utilizzano il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;
- le Amministrazioni del Comune di Pace del Mela e del Comune di Milazzo intendono definire l'utilizzo in Convenzione di un dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Milazzo;
- che il Comune di Pace del Mela ha richiesto con nota prot. n.18137 del 03/12/2021, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare la Sig.ra Andaloro Anna Maria, dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Milazzo, con la qualifica di Istruttore, categoria giuridica C, pos. econ. C 1, assegnata al 2° Settore, 3° Servizio;
- che il Comune di Milazzo, ha prestato il proprio assenso all'utilizzo richiesto;
- che la dipendente interessata ha prestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;

- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idonea Convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la quantificazione degli oneri economici a carico del Comune di Pace del Mela e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premessa

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

Oggetto della Convenzione

Il Comune di Milazzo (Ente di provenienza) e il Comune di Pace del Mela (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo, di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo, la Sig.ra Andaloro Anna Maria, nata a Milazzo il 21/12/1965, C.F.: NDLNMR65T61F206K, dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Milazzo, con la qualifica di Istruttore, categoria giuridica C, posizione economica C 1.

Si dà atto che tale determinazione tende a soddisfare, in modo precipuo, la necessità dell'Ente utilizzatore di sopperire, sia pure in via temporanea, alla carenza di figure di Istruttore.

ART. 3

Decorrenza e durata

La Convenzione ha durata dalla sottoscrizione della presente convenzione e fino al 31/03/2022 e potrà essere prorogata dopo la sua scadenza, per pari o diverso periodo, con provvedimento espresso di entrambe le Amministrazioni e con il consenso del lavoratore interessato. La Convenzione, in ogni caso, potrà essere sciolta in qualunque momento consensualmente, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione della Convenzione decorre dalla data concordata dalle Amministrazioni, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di giorni 30 dalla formale comunicazione di recesso all'altro Comune. La Convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso della dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tale fattispecie la cessazione della stessa decorre dal trentesimo giorno dalla formale comunicazione della dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma, la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Milazzo.

ART. 4

Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'attività lavorativa verrà prestata per n. 12 (dodici) ore settimanali presso il Comune di Pace del Mela, articolate come segue:

Lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00;

Giovedì dalle ore 08,00 alle ore 14,00,

mentre per il restante orario, come definito dal Comune di Milazzo da cui dipende, per tutta la durata della convenzione, con le modalità definite presso tale Ente.

ART. 5
Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo della dipendente ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, niente escluso. Le assenze dal lavoro della dipendente per ferie e permessi saranno autorizzate dai rispettivi Enti sulla base delle giornate richieste. La dipendente dovrà prestare servizio presso le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle giornate spettanti ad ogni Comune.

ART. 6
Compiti della dipendente

La dipendente verrà adibita ai compiti ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza (C), nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai Regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

ART. 7
Rapporti finanziari

La retribuzione della dipendente sarà a carico di ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, e della ripartizione degli oneri complessivi, è pari a quella spettante al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica C (posizione economica C1), secondo quanto previsto dal vigente CCNL. Tutte le competenze economiche spettanti alla suddetta dipendente, comprensive di oneri riflessi, saranno erogate dal Comune di Milazzo. Il Comune di Pace del Mela rimborserà al Comune di Milazzo la quota di spesa a proprio carico mensilmente. Non sono soggette a riparto e restano interamente a carico del Comune interessato, che quindi dovrà provvedere al relativo pagamento le spese per missioni o trasferte svolte dalla suddetta dipendente nell'interesse del singolo Comune, gli emolumenti derivanti dall'affidamento di incarichi aggiuntivi attribuiti dai singoli Comuni che vanno a gravare sui rispettivi bilanci comunali. Per le prestazioni svolte al di fuori dell'orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, resterà a carico dell'Ente che ha autorizzato la prestazione, anche ai fini del rispetto dei limiti di legge e di contratto e dovrà essere comunicato e trasferito all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo alla dipendente.

ART. 8
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le normative contrattuali vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Milazzo
Dot.ssa Andreina Mazzù

Per il Comune di Pace del Mela
Dott.ssa Donato Maria

Per accettazione della Dipendente
Andaloro Anna Maria

1 PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere favorevole

Milazzo, 12-01-2022

IL DIRIGENTE f.f.
Segretario Generale
Dott.ssa Andreina Mazzù



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
(Artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000)

Si esprime parere ferme

Milazzo, 12-01-2022

IL DIRIGENTE f.f.
Segretario Generale
Dott.ssa Andreina Mazzù



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

è stata affissa all'albo pretorio comunale il 17/01/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

- il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).
- il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'U.O.